



Comune di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 5 del 30.01.2017

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno trenta del mese di gennaio 2017, alle ore 19, come da convocazione, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Virginio Brivio – Sindaco	X		Gianluca Corti		X
Stefano Citterio	X		Giorgio Gualzetti	X	
Monica Coti Zelati	X		Dario Spreafico	X	
Anna Niccolai	X		Ivano Donato	X	
Luigi Comi	X		Massimo Riva		X
Alberto Colombo	X		Alberto Anghileri	X	
Bruno Biagi	X		Alberto Negrini		X
Clara Fusi	X		Cinzia Bettega		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Parolari	X	
Vittorio Gattari	X		Andrea Corti	X	
Elisa Corti	X		Giovanni Colombo	X	
Roberto Nigriello	X		Lorenzo Bodega		X
Andrea Frigerio	X		Filippo Boscagli		X
Anna Sanseverino	X		Paola Perossi	X	
Agnese Massaro	X		Enrico A. Tallarita		X
Elena Villa	X		Pierluigi Lococciolo	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	26	7

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Villa – Spreafico – Perossi

L'Assessore Mazzoleni illustra il contenuto della proposta di deliberazione. Nel corso della presentazione rientrano i consiglieri Corti G. e Riva ed escono i consiglieri Citterio e Niccolai. Presenti 26 assenti 7: Bettega, Bodega, Boscagli, Citterio, Negrini, Niccolai e Tallarita

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (cd. Decreto fiscale), pubblicata in G.U. il 2 dicembre 2016 "Definizione agevolata delle entrate regionali degli Enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata per i «carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;
- la rottamazione dei ruoli opera ex lege per la sola riscossione coattiva affidata a Equitalia, mentre per le entrate riscosse negli anni dal 2000 al 2016 direttamente da parte dei Comuni o delle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, opera mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910,
- il Comune, qualora intenda avvalersi della facoltà di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, deve adottare apposito regolamento entro il 1° febbraio 2017, ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 193/2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2016);
- la definizione agevolata che i Comuni potranno introdurre riguarderà quindi tutte le entrate non riscosse dal Comune richiamate dalla normativa nazionale, sia tributarie che non tributarie, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dall'anno 2000 al 2016, in relazione ai quali il contribuente potrà ottenere l'eliminazione delle sanzioni/interessi, ove il versamento venga effettuato nei termini e con le modalità che dovranno essere stabilite da parte del Comune;
- con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- pertanto tale intervento normativo costituisce a tutti gli effetti un parziale condono, a seguito del quale i contribuenti potranno estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli;

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata rappresenta pertanto un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione di crediti ormai vetusti e di abbattere i costi di riscossione e di contenzioso, sia per il debitore, che può ottenere una riduzione significativa del debito, a fronte della disapplicazione delle sanzioni;
- la definizione riguarda ingiunzioni notificate a decorrere dal 2000 e ad oggi non ancora pagate;
- la definizione agevolata da introdurre da parte del Comune si affiancherà a quella prevista per legge per le cartelle esattoriali da ruolo coattivo affidate dai Comuni ad Equitalia, la cui definibilità è disciplinata direttamente dalla normativa statale;
- appare evidente che si rende opportuno aderire a tale procedura di definizione agevolata, anche per consentire un trattamento omogeneo di contribuenti che

abbiano ricevuto per diverse annualità d'imposta provvedimenti sia da parte di Equitalia che dagli agenti di riscossione locali;

- a fronte di tutte le somme accertate e non pagate, la "rottamazione" dei carichi della riscossione coattiva, ponendosi come soluzione economicamente più favorevole per i contribuenti potrà consentire introiti più immediati dei crediti ingiunti e non pagati, e che l'adesione significherà minori entrate -in ragione della riduzione delle poste attive (eliminazione delle sanzioni e degli interessi), iscritte a bilancio come residui attivi- in relazione ai contribuenti aderenti;
- la definizione riguardando ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016 non ancora pagate non comporterà in ogni caso riflessi sul bilancio comunale 2017/2018/2019, in quanto trattasi di partite accertate in annualità precedenti al bilancio corrente le cui eventuali riscossioni verranno imputate sui rispettivi residui;
- considerato che col previsto regolamento, ai sensi del 2 comma dell'art. 6-ter, devono essere espressamente disciplinate alcune condizioni, tra cui il numero delle rate e le relative scadenze (fissando come termine ultimo) e il termine di presentazione dell'istanza e quello entro il quale i concessionari della riscossione sono tenuti a dare risposta;

RITENUTO pertanto opportuno, con il presente atto, aderire alla procedura di definizione agevolata, di tutte le entrate anche tributarie, introdotta dall'art. [art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193](#), convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 secondo quanto previsto nel regolamento allegato al presente provvedimento (allegato A);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6ter comma 1, entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con 26 voti favorevoli e 1 astenuto (Anghileri);

DELIBERA

- **di aderire** alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. [art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193](#), convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225;
- **di approvare l'allegato** regolamento (allegato A) che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento;
- **di dare atto** che la presente deliberazione e l'allegato Regolamento saranno pubblicati entro 30 giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune, ed assumeranno quindi, ai sensi dell'art. 6ter D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data della sua

esecutività, con le medesime modalità dettate dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti e per consentire ai contribuenti di valutare la propria adesione alla definizione agevolata entro i termini previsti, con separata votazione,

con 25 voti favorevoli e 1 astenuto (Anghileri)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. legislativo 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 14.02.2017 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 01.03.2017 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 14.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELE LUCCISANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Luccisano